



00991/2021

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE
SERGIO GORJAN
MARCO MARULLI
GIULIA IOFRIDA
LAURA SCALIA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Oggetto

Ordinanza
inammissibilità
appello ex art. 348
bis e ter c.p.c.

Ud. 13/11/2020 CC
Cron. 991
R.G.N. 25318/2015

ORDINANZA

C.U.R.C.I.

sul ricorso 25318/2015 proposto da:

(omissis) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo
studio dell'avvocato (omissis) (studio legale (omissis) ed
associati), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis),
(omissis), giusta procura a margine del ricorso

-ricorrente -

Contro

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata
in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che la rappresenta e difende per legge

-controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 12/2015 della CORTE D'APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 16/03/2015;

ORD
4231
2020

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Cons. Laura Scalia

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 10 novembre 2009 ^(omissis) S.r.l. ha proposto opposizione davanti al tribunale di Campobasso avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 8231 del 24 settembre 2008 emessa dal Presidente della Regione Molise, quale commissario delegato ex legge n. 225 del 1992 per gli eventi meteorologici ed all'adozione delle disposizioni emergenziali adottate a sostegno delle attività produttive, per la restituzione dell'anticipo dell'indennizzo erogato alla società nella misura del 75% per i danni dalla prima subiti ad un'autovettura di proprietà nel corso di un'alluvione verificatasi nel gennaio 2003.

2. La ^(omissis) S.r.l. ricorre con quattro motivi per la cassazione della ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ. non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di accoglimento.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Regione Molise.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 145 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Il decreto con cui l'Amministrazione aveva richiesto la restituzione dell'indennizzo erogato era stato notificato nella mani del legale rappresentante della società e l'ordinanza ingiunzione, che nelle sue premesse dava atto di una siffatta forma di notifica,

avrebbe reso nulla l'ordinanza stessa di contro a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale che ne aveva apprezzato l'irrilevanza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, dell'art. 2033 cod. civ. "nonché dei principi in materia civilistica e processualistica", in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

La Corte di appello di Campobasso con una interpretazione dell'art. 5 cit. contraria ai principi dell'ordinamento in materia di indebito aveva ritenuto che la mancata richiesta del residuo dovuto dell'indennizzo, pari al 25%, avrebbe determinato la perdita in capo al beneficiario del 75% del contributo percepito in anticipo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Il Tribunale e la Corte di appello avevano errato nel ritenere che il fatto produttivo di danni in esito alla verificatasi alluvione non fosse illecito, non valendo in contrario senso la qualificazione di indennizzo data dalla Regione, indennizzo in ogni caso non espressivo di liberalità o provvidenza.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione della legge "1865/allegato E, sulla disapplicabilità dell'atto amministrativo", in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

La clausola contenuta nel provvedimento commissariale, per la quale se non si chiede il saldo si perde anche quanto si è già ottenuto, avrebbe reso l'atto, che in ogni caso il giudice avrebbe dovuto disapplicare, manifestamente in contrasto con ogni principio dell'ordinamento.

5. Con il controricorso la Regione Molise eccepisce in via preliminare la nullità della notifica del ricorso introduttivo perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale di Campobasso.

6. La questione preliminare sollevata dalla controricorrente è manifestamente infondata.

Qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo (Cass. 24/06/2020 n. 12410; Cass. 12/03/2015 n. 4977).

7. Nel resto i motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

Il provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte di cassazione è un'ordinanza adottata dalla Corte di appello di Campobasso ai sensi dell'art. 348-*bis* cod. proc. civ. e, per principio, solido nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-*bis* cod. proc. civ. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado salvo che nell'ipotesi e nei limiti in cui, per il percorso argomentativo diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, configuri una decisione fondata su una autonoma *ratio decidendi* sostanziale o processuale (vd. Cass. 19/09/2019 n. 23334; Cass. 22/05/2019 n. 13835).

I motivi di ricorso sfuggono all'indicato paradigma non attingendo direttamente la decisione di primo grado, sulle cui ragioni è caduta l'ordinanza del giudice di appello di inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ., e non provvedendo, in ogni caso, a segnalare, nel portare indistinta contestazione al provvedimento impugnato, quali parti della motivazione di appello godono di autonomia rispetto al provvedimento di primo grado sì da integrare distinte e censurabili ragioni della decisione.

8. Il ricorso è pertanto inammissibile ed il ricorrente va condannato a rifondere le spese di lite a controparte secondo soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Regione Molise le spese di lite che liquida in euro 3.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 13 novembre 2020.

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Balone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il..... 12 0 GEN. 2021.....

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Balone